



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 20 DEL 17/04/2019

OGGETTO: disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale e conseguente riduzione dell'impatto ambientale.

IL SINDACO

EVIDENZIATO che il Comune di Olbia è costantemente impegnato nella tutela e salvaguardia dell'Ambiente e a favorire tutte le iniziative finalizzate ad un miglioramento dell'ecosistema in ambito costiero, agricolo e in termini complessivi nell'intero territorio Comunale;

RILEVATO che la tutela dell'ambiente rientra tra gli interessi primari di tutte le Amministrazioni Pubbliche perché strettamente correlata alla sicurezza ed alla salute dei cittadini;

PREMESSO CHE:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell'ambiente;

- in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica o ancor peggio destinati a inquinare l'ambiente;

- il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il 20.12.94 la direttiva 94/62/CE (modificata da ultimo con Direttiva UE 2018/852 in data 30.05.2018) in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;

- dal 18 agosto 2015 è entrata in vigore, nel nostro Paese, una nuova normativa relativa agli adempimenti derivanti, agli Stati membri, dall'appartenenza all'Unione Europea, la legge 29 luglio 2015, n.115. Tra le materie regolate vi sono gli imballaggi, normati, nello specifico, dall'art.23 della legge 115. In tale articolo, in particolare, viene aggiunto, all'art.217 del Dlgs 152/2006 che regola, in Italia, l'intera materia degli imballaggi, un ulteriore comma, denominato 3-bis;

- il Parlamento europeo ha approvato il 27 marzo 2019 la proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente oltre il divieto al consumo nell'UE di alcuni prodotti in plastica monouso;

- secondo la Commissione europea - COM (2018) 340 final del 28.5.2018 - oltre l'80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti soggetti a queste misure costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del mondo. I residui di plastica si trovano in specie marine - come tartarughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche in pesci e crostacei, e quindi anche nella catena alimentare dell'uomo;

- a fronte del costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari e ai danni che ne conseguono, è di recentissima adozione a livello europeo la proposta di nuove norme volte alla graduale eliminazione dei prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa;
- seppur in assenza di uno specifico divieto legislativo di usare e commercializzare stoviglie non compostabili, la scelta di limitarne l'uso è in linea con le normative e le direttive comunitarie vigenti sulla riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi di riciclo;

CONSIDERATO CHE il Comune di Olbia, in virtù della sua vocazione turistica ed al fine di salvaguardare le bellezze naturalistiche del territorio, intende contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l'ecosistema.

In tale ottica, l'Amministrazione di Olbia si prefigge le seguenti finalità:

- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

RITENUTO opportuno assumere le iniziative finalizzate anche alla riduzione del fenomeno del "marine litter" che proprio nel Mediterraneo avanza minaccioso in quanto i rifiuti galleggianti e spiaggiati sono soprattutto di materiale plastico, spesso usa e getta. Fenomeno che, ancora più negativamente, finisce per introdurre nel ciclo alimentare dei pesci e, dunque, dell'uomo, microparticelle di origine plastica;

RITENUTO pertanto necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili, ed in termini più generici l'utilizzo di articoli di materiale plastico, disciplinando, con la presente, le modalità di utilizzo degli stessi sugli arenili e, in termini più generali in altri ambiti urbani particolarmente sensibili del territorio di questo Comune;

DATO ATTO che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di "igiene pubblica" ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dell'Ambiente" ed in particolare il dettato dell'art.192 comma 3;

ORDINA

Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 01 Giugno 2019 è fatto divieto assoluto di utilizzo, nelle aree soggette ad una maggiore tutela naturalistica quali arenili del territorio, siti archeologici, aree verdi, parchi pubblici e piazze cittadine ricadenti nel territorio comunale, dei sacchetti in plastica monouso e degli altri articoli di plastica monouso come di seguito elencati:

Contenitori e altri prodotti in plastica monouso: piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti, tazze per bevande, bastoncini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette), cannuce, mescolatori per bevande, palloncini, bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi.

Ordinanza del Sindaco N. 20 del 17/04/2019

Pagina 2 di 3

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione della presente Ordinanza, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza, al Comando di Polizia Municipale, al Comando della Stazione locale dei Carabinieri e della Polizia di Stato, alla Capitaneria di Porto di Olbia;
- la divulgazione della presente Ordinanza tra gli operatori economici e commerciali di questo territorio comunale, per il tramite delle organizzazioni di categoria ed attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Olbia, oltre l'obbligo di affissione da tutti i concessionari balneari;
- la trasmissione della presente Ordinanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sardegna ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Olbia, 17/04/2019

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente